**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**
**Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale**

# PROGRAMMA NAZIONALE
# INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027
**CCI 2021IT05FFPR003**

Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

Decisione C(2022) 9029 del 01 dicembre 2022

# Metodologia e criteri di selezione delle operazioni

**Marzo 2023**

**INDICE**

**PREMESSA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO.....1**

**1. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA METODOLOGIA E DEI CRITERI DI SELEZIONE DEL PN .....1**

1.1. QUADRO REGOLAMENTARE.....1

1.2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO DEL PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027.....4

**2. METODOLOGIA E PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI COMUNI AI FONDI FSE+ E FESR .....7**

2.1. PRINCIPI GENERALI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-27 7

2.2. PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....9

*2.2.1. Appalti pubblici..... 10*

*2.2.2. Concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo: avvisi pubblici a carattere competitivo e non competitivo..... 11*

*2.2.3. Affidamenti diretti tramite accordi e convenzioni..... 12*

*2.2.4. Acquisizione di personale..... 13*

*2.2.5. Ulteriori adempimenti a valle delle procedure non competitive..... 13*

**3. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI COMUNI E DISTINTI PER FONDO FSE+ E FESR .....13**

3.1. CRITERI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI, COMUNI A FSE+ E FESR ....14

3.2. CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ DELLE PRIORITÀ COFINANZIATE DAL FSE+ .....15

*3.2.1. Appalti pubblici..... 16*

*3.2.2. Concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo (avvisi pubblici)..... 17*

*3.2.3. Affidamenti diretti tramite accordi e convenzioni..... 19*

*3.2.4. Acquisizione di personale..... 20*

3.3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI, DI VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ DELLA PRIORITÀ 4 - FESR .....20

Versioni del documento e modifiche apportate

| Versione n. | Data di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza | Sintesi delle modifiche |
|---|---|---|
| 1 | 19 aprile 2023 | N.A. |

# PREMESSA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Con il presente documento, l'Autorità di Gestione del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (CCI 2021IT05FFPR003) presenta al Comitato di Sorveglianza la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni da utilizzare nell'individuazione dei progetti ammissibili al cofinanziamento del Programma. Il presente documento è sottoposto all'esame e all'approvazione del Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 40 punto 2 comma a) del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Per quanto riguarda l'articolazione del presente documento, esso è strutturato come segue:

- quadro di riferimento della metodologia e dei criteri di selezione adottati per il Programma nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, comune alle azioni cofinanziate sia dal FSE+ sia dal FESR e contenente il quadro regolamentare e le principali tipologie di intervento del PN (**capitolo 1**);
- descrizione della metodologia e delle procedure di selezione delle operazioni, contenente i principi generali e le tipologie di procedure di selezione delle operazioni (appalti, concessioni, affidamenti diretti tramite accordi e convenzioni, acquisizione di personale), comuni alle azioni cofinanziate sia dal FSE+ sia dal FESR (**capitolo 2**);
- criteri di selezione delle operazioni, organizzati in criteri di ricevibilità e di ammissibilità - comuni alla selezione di azioni cofinanziate sia dal FSE+ sia dal FESR - e in criteri di valutazione e di premialità, distinti tra azioni cofinanziate dal FSE+ e azioni cofinanziate dal FESR (**capitolo 3**).

# 1. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA METODOLOGIA E DEI CRITERI DI SELEZIONE DEL PN

## 1.1. QUADRO REGOLAMENTARE

La metodologia e i criteri di selezione delle operazioni sono definiti in attuazione di quanto disposto dagli artt. 40 "Funzioni del Comitato di Sorveglianza" e 72 "Funzioni dell'Autorità di Gestione" e 73 "Selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di Gestione" del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti " e in coerenza con il Programma nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (di seguito, "PN" o "Programma") approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 9029 del 01 dicembre 2022.

I citati articoli prevedono, tra le funzioni dell'Autorità di Gestione, la selezione delle operazioni (art. 72.1.a) rispetto alla quale l'Autorità di Gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e

trasparenti, garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere, nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE (art. 73.1).

L'art. 73.2 precisa che, nella selezione delle operazioni, l'Autorità di Gestione:

a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Le procedure e i criteri di selezione del Programma rispettano e rispetteranno quanto sopra previsto e sono stati elaborati in modo da assicurare che le operazioni siano selezionate e attuate:

- in base alle priorità e in coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi definiti;
- secondo criteri e procedure non discriminatorie, trasparenti, semplificate;
- garantendo e promuovendo l'accessibilità per le persone con disabilità, le pari opportunità, la parità di genere , la non discriminazione e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come disposto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dagli artt. 6 e 8 del Regolamento (UE) 2021/1057; le operazioni garantiranno inoltre il rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in linea con il considerando 6 del Regolamento (UE) 2021/1060;

- nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e delle politiche dell'Unione in materia ambientale conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché in coerenza con il principio DNHS di non "non arrecare danno significativo" secondo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- secondo principi di qualità ed economicità, garantendo il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- in seguito alla verifica che non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni stesse.

L'art. 40 prevede che la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni siano esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza e trovano applicazione dal momento della loro approvazione.
In continuità con la programmazione 2014-2020 e nel rispetto delle previsioni del Reg. 2021/1060 in merito all'ammissibilità dei costi (art. 63), preso atto del termine iniziale di ammissibilità delle spese fissato al 1° gennaio 2021, per consentire l'avvio di operazioni nell'ambito della programmazione 2021-2027, si potranno adottare i criteri adottati nella programmazione 2014-2020, previa verifica da parte dell'Autorità di Gestione per accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PN 2021-2027.

Quanto viene presentato in questo documento ad approvazione del Comitato di Sorveglianza va in ogni caso inteso come una proposta dinamica, soggetta a future integrazioni e modifiche. Nel corso dell'attuazione della programmazione 2021-2027, i criteri proposti potranno essere ulteriormente declinati e sottoposti a revisione sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione e al Comitato di Sorveglianza in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.
Eventuali deroghe ai criteri previsti dal presente documento, relativamente a situazioni specifiche di rilevanza nazionale, sono preventivamente esaminate e sottoposte ad approvazione nelle sedi competenti, d'intesa con la Commissione europea.

## 1.2. Principali tipologie di intervento del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027

Di seguito si riporta una mappatura sintetica delle principali tipologie di intervento previste dal Programma, distinte per Priorità e Obiettivo specifico, con l'indicazione dei soggetti titolari/attuatori delle operazioni e delle principali tipologie di destinatari intercettati.

**Tabella 1. Mappatura delle principali tipologie di intervento per Priorità e obiettivo specifico**

| Priorità | Obiettivo Specifico | Fondo | Principali soggetti titolari/ attuatori delle operazioni | Principali tipologie di intervento previste dal PN | Principali tipologie di destinatari intercettati |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà** | OS h) *Inclusione attiva soggetti svantaggiati (ESO4.8)* | FSE+ | ▪ Autorità di Gestione.<br>▪ OOII (Ministero di Giustizia).<br>▪ Ulteriori soggetti attuatori (ATS, Regioni, partenariato socio istituzionale). | ▪ Percorsi di attivazione sociale (formazione, orientamento, tirocini, attività di cooperazione sociale, supporto alle attività di lavoro autonomo).<br>▪ Interventi di accompagnamento (progetti personalizzati, presa in carico) per favorire l'avvicinamento al lavoro.<br>▪ Incentivi economici per l'attivazione (indennità, incentivi di accompagnamento).<br>▪ Azioni di sistema (studi e analisi, linee guida operative, monitoraggi tematici). | Nuclei familiari e/o persone in condizioni di fragilità o in povertà; detenuti, ex detenuti. |
| | OS i) *Inclusione attiva cittadini paesi terzi (ESO4.9)* | | ▪ Autorità di Gestione.<br>▪ OOII (DG Immigrazione).<br>▪ Ulteriori soggetti attuatori (ATS, Regioni, partenariato socio istituzionale). | ▪ Attività di contrasto al lavoro sommerso (consolidamento meccanismo di referral, reinserimento socio-lavorativo, rafforzamento delle reti).<br>▪ Percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo (formazione, accompagnamento, presa incarico, autoimpiego).<br>▪ Servizi integrati (formazione, orientamento, tutoraggio, accompagnamento).<br>▪ Interventi di riqualificazione e messa in trasparenza delle competenze.<br>▪ Attività sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche.<br>▪ Azioni di sistema (cooperazione interistituzionale e rafforzamento delle partnership con le parti sociali). | Cittadini di paesi terzi; cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo; richiedenti asilo; titolari di protezione; apolidi. |
| | OS j) *Inclusione attiva RSC (ESO4.10)* | | ▪ Autorità di Gestione.<br>▪ Ulteriori soggetti attuatori (UNAR, ATS, Regioni, partenariato socio istituzionale). | ▪ Interventi di informazione e sensibilizzazione.<br>▪ Interventi di presa in carico sociale (formazione, orientamento, accompagnamento, tirocini).<br>▪ Erogazione di incentivi per l'autoimprenditorialità. | Comunità emarginate, come RSC, persone a rischio di discriminazione per orientamento sessuale, identità di genere. |
| | OS k) *Accesso ai servizi* | | ▪ Autorità di Gestione.<br>▪ OOII (DG Immigrazione). | ▪ Servizi integrati a favore dell'autonomia (presa in carico, valutazione multidimensionale).<br>▪ Interventi formativi (anziani, disabili, operatori del settore, ecc.). | Anziani non autosufficienti; persone con disabilità, persone senza dimora o in |

| Priorità | Obiettivo Specifico | Fondo | Principali soggetti titolari/ attuatori delle operazioni | Principali tipologie di intervento previste dal PN | Principali tipologie di destinatari intercettati |
|---|---|---|---|---|---|
| | *soggetti svantaggiati (ESO4.11)* | | ▪ Ulteriori soggetti attuatori (ATS, UNAR, Banca Mondiale, DG terzo settore, Regioni, partenariato socio istituzionale). | ▪ Sviluppo delle competenze.<br>▪ Servizi di pronto intervento sociale.<br>▪ Azioni di sistema (sviluppo di modelli multilevel governance territoriale).<br>▪ Azioni di empowerment per il rafforzamento della capacità di partner e beneficiari (interventi formativi/informativi, attivazione esperti tematici).<br>▪ Interventi di rafforzamento del Partenariato (Centri di servizio per il volontariato, interventi formativi/informativi). | condizione di precarietà abitativa; persone in difficoltà; comunità emarginate, assistenti sociali, altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali |
| | OS l) *Integrazione sociale poveri/ indigenti (ESO4.12)* | | ▪ Autorità di Gestione.<br>▪ Ulteriori soggetti attuatori (ATS, Regioni, partenariato socio istituzionale). | ▪ Progetti personalizzati (presa in carico, anche attraverso équipe multiprofessionali e lavoro di comunità; percorsi individuali nell'ottica del superamento dell'emergenza; servizi di accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo).<br>▪ Azioni di rafforzamento delle attività di gestione dei Centri servizi per il contrasto alla povertà. | Individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà estrema o senza dimora; cittadini di Paesi Terzi o con background migratorio. |
| **2. Child Guarantee** | OS k) *Accesso ai servizi minori svantaggiati (ESO4.11)* | FSE+ | ▪ Autorità di Gestione<br>▪ OOII (DG Immigrazione, Ministero di Giustizia).<br>▪ Ulteriori soggetti attuatori (ATS, Regioni, UNAR, partenariato socio istituzionale). | ▪ Interventi integrati volti a favorire l'accesso e la partecipazione a contesti di apprendimento scolastico e formativo (presa in carico personalizzata, orientamento, formazione esperienziale on-the-job, accompagnamento al lavoro).<br>▪ Percorsi di autoimpiego e accompagnamento allo start-up.<br>▪ Percorsi di rafforzamento di competenze specialistiche.<br>▪ Azioni di accompagnamento multidimensionale (sostegno professionale e paraprofessionale: educativa domiciliare, gruppi genitori/bambini, attività di raccordo tra scuole e servizi).<br>▪ Interventi formativi, orientamento, consultazione psicologica e sociale.<br>▪ Azioni di sistema. | Minorenni in condizione di svantaggio |
| | OS l) *Integrazione sociale minori poveri/ indigenti (ESO4.12)* | | ▪ Autorità di Gestione<br>▪ Ulteriori soggetti attuatori (ATS, Regioni, UNICEF, partenariato socio istituzionale). | ▪ Interventi socioeducativi rivolti a persone in condizione di difficoltà economica (sostegno al contesto familiare; sostegno socio-educativo domiciliare; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; sostegni innovativi).<br>▪ Interventi co-progettati e cogestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio. | Minorenni in condizioni di svantaggio e grave svantaggio; famiglie con minorenni in situazione di vulnerabilità. |

| Priorità | Obiettivo Specifico | Fondo | Principali soggetti titolari/ attuatori delle operazioni | Principali tipologie di intervento previste dal PN | Principali tipologie di destinatari intercettati |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ▪ Interventi di rilancio dell'affidamento familiare (accompagnamento, housing sociale e co-housing; potenziamento della transizione scuola-lavoro; affiancamento familiare). | |
| **3. Contrasto alla deprivazione materiale** | OS m) *Deprivazione materiale (ESO4.13)* | FSE+ | ▪ Autorità di Gestione<br>▪ OOII (AGEA).<br>▪ Ulteriori soggetti attuatori (ATS, Regioni Organizzazioni partner senza scopo di lucro). | ▪ Assistenza materiale di base per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della persona per una vita dignitosa:<br>▪ distribuzione di aiuti alimentari;<br>▪ distribuzione di beni materiali.<br>▪ Misure di accompagnamento sociale (prima accoglienza, orientamento, accompagnamento ai servizi, misure di educativa alimentare, sostegno scolastico; sostegno alla ricerca di lavoro, prima assistenza medica, ecc.).<br>▪ Interventi di rafforzamento delle competenze degli operatori e delle organizzazioni partner. | Persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e/o grave deprivazione materiale. |
| **4. Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica** | OS d.iii) *Interventi per l'inclusione socio – economica (RSO4.3)* | FESR | ▪ Autorità di Gestione<br>▪ OOII eventualmente nominati.<br>▪ Ulteriori soggetti attuatori (ATS, Regioni). | ▪ Riconversione e ristrutturazione di immobili.<br>▪ Interventi di adattamento degli spazi.<br>▪ Riqualificazione/ammodernamento di immobili.<br>▪ Costituzione e potenziamento di centri di servizio.<br>▪ Riqualificazione delle aree trattamentali. | Anziani non autosufficienti; persone con disabilità; persone senza dimora o in condizione di precarietà abitativa; nuclei familiari in condizione di elevata marginalità sociale. |
| **5. Assistenza tecnica FSE+** | - | FSE+ | ▪ Autorità di Gestione<br>▪ OOII eventualmente nominati. | ▪ Attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo.<br>▪ Attività di Informazione e comunicazione.<br>▪ Attività di valutazione e studi, raccolta dati.<br>▪ Attività di rafforzamento della capacità delle autorità dello stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | - |
| **6. Assistenza tecnica FESR** | - | FESR | | | |

# 2. METODOLOGIA E PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI COMUNI AI FONDI FSE+ E FESR

## 2.1. PRINCIPI GENERALI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DEL PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-27

Gli interventi che l'Autorità di Gestione intende attuare per il perseguimento delle strategie indicate nel PN sono programmati, individuati e realizzati in coerenza con quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale per i fondi strutturali e di investimento europei, sia FSE+ sia FESR, oltre che dalle disposizioni contenute nel presente documento.
Rispetto al ciclo di programmazione 2014-2020, il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 è stato strutturato secondo un diverso e nuovo paradigma: si passa da una struttura in cui la variabile principale era il territorio (Regioni più sviluppate, in transizione e meno sviluppate) ad una struttura definita ed articolata per Priorità, la cui variabile principale è l'obiettivo strategico da perseguire.
La motivazione alla base della scelta è da associare direttamente al nuovo quadro delle Priorità regolamentari e tiene conto dei seguenti aspetti:

- ampliamento del campo di intervento del PN, nel senso di estenderne il raggio di azione dalle fragilità conclamate alle nuove fragilità. Si tratta, in particolare, di agire nell'ottica della prevenzione del rischio che - soprattutto per effetto della crisi socioeconomica - nuove e ampie fasce di popolazione si collochino in situazioni di difficoltà strutturale e cronica;
- maggiore specializzazione degli interventi per target, come nel caso della Child Guarantee e degli investimenti infrastrutturali.

Il Programma 2021-2027 mantiene un forte presidio sugli interventi di inclusione e politica attiva, investendo allo stesso tempo in nuovi modelli di intervento, sostenendo il rafforzamento del sistema dei servizi sociali e promuovendo un approccio basato sulla presa in carico e, ove appropriato, sulla definizione di progetti personalizzati, a partire dal superamento delle disparità economiche, sociali e territoriali. Vengono mantenute e rafforzate le azioni volte a intercettare target specifici (popolazione di etnia RSC, popolazione immigrata, persone con disabilità o non autosufficienti, donne vittime di violenza e di tratta, persone di minore età e a maggiore rischio di esclusione sociale e povertà educativa). Rispetto al passato, si enfatizza il presidio delle situazioni di povertà estrema: una componente importante del nuovo PN è infatti quella di sostegno alimentare e distribuzione di beni materiali, dato che il Programma ha assorbito il programma FEAD 2014-20; le sinergie fra i progetti di politica attiva in questo ambito, già presenti nel FEAD e nel PON Inclusione 2014-20, sono ora caratterizzate da una maggiore complementarietà. Una componente strutturale viene dedicata all'ampliamento della capacità ricettiva di strutture e alloggi per l'emergenza abitativa transitoria e di housing first e al rafforzando gli interventi già avviati, in questo ambito, con le risorse del PNRR.
Inoltre, un ulteriore elemento di discontinuità rispetto al passato è rappresentato dagli interventi su infrastrutture sociali e per l'inclusione attiva con traguardi di medio lungo periodo, a cui si contribuisce attraverso le risorse FESR, in una logica di complementarietà con il FSE+.

Stante questo quadro, gli orientamenti posti alla base della definizione degli strumenti e delle procedure di attuazione del PN vengono definiti in linea con i principi orizzontali stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e dagli artt. 6 e 8 del Reg. (UE) 2021/1057. Nello specifico:

- rispetto dei diritti fondamentali, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò è garantito, in coerenza con quanto previsto dalla relazione di autovalutazione della relativa condizione abilitante, dalla presenza di un punto di contatto istituito dall'Autorità di Gestione, incaricato

di vigilare sulla conformità del Programma ai principi della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia;

- applicazione di criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, prevenendo qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come specificato nel PN, per ciascun Obiettivo specifico, al paragrafo "Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione";
- rispetto del principio dell'accessibilità delle persone con disabilità, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità (UNCRPD), prevedendo eventuali incentivi o premialità tra i criteri di selezione per quei progetti che contengano particolari attenzioni o soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità. Inoltre, nel caso di procedure di appalto, per **un rispetto più ampio degli standard sociali** potranno essere presi in considerazione criteri di valutazione coerenti con quanto stabilito dalla guida "Acquisti sociali Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" (2021/C237/01) della Commissione Europea[1];
- rispetto del principio dello sviluppo sostenibile, garantito dal fatto che le tipologie di azioni proposte nel Programma sono state tutte giudicate compatibili con il principio "non arrecare un danno significativo" (Do Not Significant Harm - DNSH), in quanto a causa della loro natura non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo. Il rispetto della politica dell'Unione in materia ambientale potrà essere perseguito attraverso l'inserimento di criteri premiali nella selezione delle operazioni pertinenti; quale l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), coerentemente con le politiche di Green Public Procurement (GPP);
- rispetto del principio di trasparenza verrà assicurato attraverso l'applicazione della normativa rilevante in tema di trasparenza del procedimento amministrativo di cui alla normativa nazionale e regionale, nonché attraverso l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del RDC, in tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui Programmi.

Inoltre, la selezione delle operazioni terrà in conto i seguenti ulteriori aspetti trasversali:

- favorire i **processi di collaborazione, co-programmazione e co-progettazione** in attuazione del principio di partenariato di cui al Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento degli enti locali e degli altri enti istituzionali, del partenariato economico e sociale e della società civile;
- massimizzare l'approccio sistematico orientato all'uso integrato e complementare delle risorse finanziarie europee (es. PNRR), nazionali e regionali (es. FESR, Programmi FSE+ nazionali), nell'ottica della ottimizzazione degli investimenti, della riduzione di dispersioni e dell'accrescimento delle opportunità di crescita e sviluppo offerte ai cittadini.

Con riferimento specifico agli interventi previsti nel PN, sono inoltre definiti i riferimenti principali di cui tenere conto per garantire una selezione delle operazioni di qualità, ovvero:

- premiare le proposte progettuali in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei target previsti;
- premiare le proposte progettuali che, da una parte, si mostrano come maggiormente incisive sui destinatari raggiunti da ciascuna priorità ed obiettivo specifico e, dall'altra, si innestano in modo coerente

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:237:FULL&from=EN

sull'impianto strategico complessivo, allineandosi ai criteri guida e ai metodi di operatività che l'Autorità di Gestione si è data nella definizione delle proprie priorità.

I principi guida vengono tenuti in considerazione ai fini della valutazione in termini di peso da assegnare ai criteri e possono anche essere declinati (in termini di sotto criteri aggiuntivi e/o di preferenzialità) in fase di definizione delle graduatorie, avendolo preventivamente stabilito nei documenti di attivazione della procedura per la concessione dei finanziamenti. Il riferimento, in tal caso, riguarda esplicitamente particolari esigenze connesse all'attuazione delle politiche nazionali, in linea con le priorità stabilite all'interno del PN 2021-2027 e con le specifiche condizioni di contesto e finalità dell'operazione.

## 2.2. PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Le procedure di selezione delle operazioni, applicabili sia al FSE+ sia al FESR, tengono in considerazione i molteplici elementi che caratterizzano la strategia alla base del Programma, quali l'ampliamento del campo di intervento del PN alle nuove fragilità, la maggiore specializzazione degli interventi per target, gli investimenti infrastrutturali (FESR), il sostegno alimentare e distribuzione di beni materiali nonché il rafforzamento della capacità amministrativa, rivolta non solo alla macchina amministrativa dell'Autorità di Gestione ma anche al sistema degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).
Nell'attuazione del Programma è previsto che l'Autorità di gestione svolga i seguenti ruoli:

a) di regia nella selezione delle operazioni effettuata successivamente dai Beneficiari da essa individuati;
b) di selezione diretta degli interventi nel caso di operazioni a titolarità.

I **principi generali** che guideranno la selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di gestione, degli Organismi intermedi e dei Beneficiari atterranno al rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), le Direttive 2014/23/Ue, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i.), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e delle norme in materia di concorrenza, nonché nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nelle possibilità di accesso ai finanziamenti offerte dal PN.
Tenendo conto delle specificità dei Fondi, delle azioni e degli obiettivi da raggiungere, gli Enti responsabili della selezione delle operazioni dovranno rispettare gli **adempimenti previsti dalla normativa** del Codice dei contratti e dalla legge n. 241/1990 (art. 12) con riferimento, nello specifico:

a) alla puntuale descrizione nei bandi e/o avvisi della procedura di selezione utilizzata con il richiamo ai criteri di ammissibilità e di valutazione;
b) all'individuazione e all'applicazione di criteri operativi trasparenti e non discriminatori, facilmente applicabili e verificabili in termini di capacità di selezionare i progetti migliori, qualità e capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Programma;
c) alla scelta di criteri che rispettino i principi generali di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, all'art. 6 del Reg. (UE) 2021/1057 in tema di promozione della parità di genere, pari opportunità e non discriminazione e all'art. 8 nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
d) al richiamo ai diritti e alle obbligazioni dei potenziali beneficiari;
e) all'informazione e alla pubblicità allo scopo di raggiungere tutti i potenziali beneficiari;

f) alla conformità, competenza e indipendenza dei componenti delle Commissioni di valutazione delle operazioni.

La metodologia e i criteri di selezione indicati nel presente documento orienteranno tutta la programmazione nell'attuazione delle operazioni da realizzare e la loro eventuale revisione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato di Sorveglianza.

La selezione delle operazioni del Programma avviene mediante procedure competitive e procedure non competitive, la cui adozione segue le linee di condotta di seguito specificate. Si tratta di modalità già applicate nell'attuazione degli interventi della programmazione 2014-2020, perfezionate sulla base delle lezioni apprese in fase attuativa alle quali vengono associate delle modalità volte a semplificare i processi di selezione delle operazioni, mantenendo fermi i principi riportati nei precedenti punti del presente documento metodologico.
Le **procedure per la selezione delle operazioni** di cui si potranno avvalere l'Autorità di gestione, gli Organismi intermedi e i Beneficiari si articolano nelle seguenti fattispecie:

- affidamento di appalti pubblici;
- concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo: avvisi pubblici a carattere competitivo e non competitivo;
- affidamenti diretti tramite accordi e convenzioni;
- acquisizione di personale.

Di seguito se ne riporta una descrizione di dettaglio.

### *2.2.1. Appalti pubblici*

In caso di procedure di selezione relative alla fornitura di beni e servizi, l'Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi e i Beneficiari applicheranno, per la valutazione delle offerte, principalmente la disciplina dettata dalla Parte II, Titolo IV del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare quanto previsto dall'art. 95 che descrive i criteri di aggiudicazione dell'appalto. In questi casi verranno individuati e motivati criteri di valutazione diversi da riportare nel bando di gara scelti in relazione alle caratteristiche del contratto di affidamento, alle finalità e alle specifiche tecniche del servizio e/o della fornitura richiesti. In particolare, si farà riferimento al criterio del minor prezzo per quanto riguarda l'acquisto di beni standardizzati.
Nell'ambito delle procedure competitive verrà privilegiato, come si diceva, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assicurando, che la valutazione dell'aspetto economico sia tenuta in debito conto senza pregiudicare il merito e la qualità dell'offerta progettuale, e laddove pertinenti, i costi del personale in termini di retribuzione contrattuale e di professionalità richieste. In fase di selezione, al criterio economico verrà attribuito un peso che oscillerà tra il 20% e il 30% del totale del punteggio da attribuire nella valutazione del progetto/proposta.

Nella disciplina degli appalti rientra anche la fornitura di derrate alimentari e servizio di consegna a livello provinciale, relativamente agli interventi di distribuzione di aiuti alimentari e beni di prima necessità previsti nell'ambito della **Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale".**
Nello specifico, i procedimenti relativi a tali attività si svolgono nel contesto del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di derrate alimentari e prodotti complementari monouso (il servizio di consegna è compreso).

La procedura prevede i seguenti passaggi:

- Fase 1: pubblicazione di un Bando Istitutivo per specifica area merceologica da parte di Consip, in cui si specificano i requisiti generali all'interno dei quali i soggetti coinvolti, le Amministrazioni (Stazioni Appaltanti) e gli Operatori economici, possono agire. A valle della pubblicazione le imprese possono richiedere l'ammissione al procedimento;
- Fase 2: pubblicazione dei Bandi Semplificati, in cui l'Amministrazione avvia una procedura concorrenziale definendo i quantitativi, la base d'asta e le caratteristiche specifiche dell'appalto. A valle dell'aggiudicazione gli operatori economici effettueranno la stipula con l'Amministrazione.

Per tali procedure, i criteri di aggiudicazione previsti sono il prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa.

### *2.2.2. Concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo: avvisi pubblici a carattere competitivo e non competitivo*

Si prevede il ricorso agli avvisi pubblici nel caso di concessione di sovvenzioni o contributi per l'affidamento di attività relative a interventi di contrasto della povertà, di rafforzamento dei servizi sociali, degli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa e di accompagnamento verso l'autonomia, nell'affidamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione nonché dei servizi di pronto intervento sociale e di sostegno alle persone senza dimora. In tali casi, l'Autorità di Gestione potrà procedere attraverso procedure non competitive, a seguito delle quali i Beneficiari (gli Ambiti territoriali e/o i singoli Comuni) procederanno, a loro volta, alla selezione dei soggetti affidatari tramite procedure competitive, come di seguito descritto.

#### *A. Avvisi pubblici per la concessione di sovvenzioni a carattere competitivo*

Per l'attuazione di attività che non si configurano come appalti pubblici, l'Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi e i Beneficiari potranno adottare procedure di selezione per la concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i.) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e delle norme in materia di concorrenza.

La valutazione dei progetti da parte dei Beneficiari avverrà sulla base di criteri finalizzati a premiare la progettualità su misura, in grado di mobilitare, secondo un approccio multidimensionale, strumenti di intervento diversi che operano in modalità *tailor made* rispetto ai bisogni, alle caratteristiche e alle capacità dei soggetti destinatari degli interventi. Altri criteri valorizzeranno la capacità delle misure di inclusione di attivare percorsi di responsabilizzazione dei partecipanti o di costituire misure innovative.

L'erogazione di sovvenzioni avverrà tramite avviso pubblico con l'indicazione dei criteri e delle modalità di selezione come previsto dalla normativa vigente.

Tali procedure potranno prevedere l'acquisizione preliminare di candidature attraverso l'indizione di una manifestazione di interessi a partecipare.

L'aspetto economico non sarà oggetto di valutazione nel caso di operazioni per le quali verrà adottato il sistema di rendicontazione a costi standard.

#### *B. Avvisi pubblici per la concessione di sovvenzioni a carattere non competitivo*

La procedura è rivolta agli Ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'art. 8 della legge n. 328/2000, alle Regioni e alle Organizzazioni partner senza scopo di lucro.

Le risorse, nei casi indicati, vengono assegnate tramite avviso pubblico con procedura non competitiva.

La definizione dei contenuti della procedura avviene da parte dell'Autorità di Gestione, in collaborazione con le Regioni, attraverso l'attivazione di tavoli tecnici, sarà condizionato sia nelle risorse messe a disposizione dall'Autorità di Gestione ai Beneficiari (Ambiti territoriali e/o Comuni) che nelle caratteristiche che i progetti da finanziare dovranno avere con riguardo all'attuazione di un modello che rappresenti uno standard uniforme dei servizi sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle specificità dei territori, definiti sulla base di indirizzi nazionali in merito ai progetti di presa in carico e sulle misure di attivazione.
I finanziamenti saranno ripartiti sulla base dell'analisi dei fabbisogni degli Ambiti (e/o dei Comuni) di rafforzamento dei servizi sociali per la presa in carico multidimensionale e delle misure di attivazione a favore dei soggetti svantaggiati, nel rispetto dei vincoli complessivi relativi al riparto delle risorse tra le Regioni NUTS2. I criteri che verranno utilizzati per la ripartizione delle risorse tra i Beneficiari potranno riguardare indicatori di povertà e di disagio economico quali, ad esempio, la quota di popolazione in condizione di grave deprivazione materiale o la quota di persone che vivono in famiglie senza occupati, nonché gli indicatori demografici. L'Autorità di Gestione concorderà con le Regioni, all'interno del tavolo tecnico di condivisione dei contenuti del bando, la specificazione dei sub criteri.
Gli interventi di contrasto alla marginalità estrema saranno invece realizzati nel rispetto delle "Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia", che individuano le caratteristiche che i progetti devono possedere per garantire l'appropriatezza delle misure di pronto intervento sociale e di accompagnamento all'autonomia abitativa e alla prevenzione della condizione di senza dimora.
Tali Linee guida, proposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del lavoro svolto da un tavolo tecnico con la partecipazione delle città più grandi del Paese (quelle con oltre 250 mila abitanti), della Fio.PSD nonché del coordinamento interregionale politiche sociali, dell'ANCI e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale Politiche Abitative, sono state oggetto di apposito accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 e già adottate nella programmazione 2014-2020.
Attraverso procedure non competitive definite dall'Autorità di Gestione si prevede di assegnare la maggior parte delle risorse a ATS, Regioni, Organizzazioni partner senza scopo di lucro, per la selezione di proposte progettuali formulate secondo gli indirizzi forniti nelle Linee guida e presentate dai Beneficiari (tra cui le Città metropolitane e le città con più di 250 mila abitanti).

### *2.2.3. Affidamenti diretti tramite accordi e convenzioni*

Con riferimento a interventi di particolare importanza e/o nel caso di alcune specifiche operazioni, l'Autorità di Gestione potrà ricorrere ad affidamenti diretti tramite accordi e convenzioni, che si configurano come procedure a carattere non competitivo.
L'Autorità di Gestione può prevedere il ricorso all'affidamento diretto a favore di **enti *in house*** del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In tali casi, trattandosi di attività affidata in *house providing*, le stesse saranno assoggettate al rispetto di quanto previsto all'art. 5 e 192 del D.lgs n. 50/2016, ivi compreso il rispetto di una preliminare valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
È, inoltre, prevista la possibilità di attivazione, nelle forme consentite dall'ordinamento vigente, di percorsi di **co-programmazione e co-progettazione** attivati con gli enti del terzo settore e la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi rispettivamente degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Nell'ambito delle procedure di affidamento, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di avvalersi anche di Accordi ex art. 15 della Legge 241/1990 e art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito della programmazione regionale, ad altre Strutture dell'Amministrazione centrale o ad altre Strutture nazionali incaricate della realizzazione degli stessi in qualità di soggetti beneficiari dell'operazione, i quali assumono quindi la responsabilità dell'attuazione degli interventi, per quanto di competenza, nel rispetto delle regole previste per gli interventi cofinanziati dal FSE+.

### *2.2.4. Acquisizione di personale*

Con riferimento all'affidamento di incarichi professionali, nel rispetto della pertinente normativa in materia l'Autorità di Gestione può procedere alla selezione di professionalità necessarie all'attuazione, nelle diverse fasi, di quanto previsto dal Programma.

### *2.2.5. Ulteriori adempimenti a valle delle procedure non competitive*

Nel caso di avvisi pubblici a carattere non competitivo e affidamenti diretti tramite accordi e convenzioni, i soggetti titolari del finanziamento potranno attivare una procedura competitiva per la realizzazione delle attività previste, nel rispetto di quanto indicato nei precedenti paragrafi, in relazione alla procedura prescelta.

Sempre nell'ambito delle procedure non competitive, l'Amministrazione si riserva di intervenire, in particolare nell'ambito di assegnazione di dotazioni finanziarie stabilite sulla base di piani di riparto con l'introduzione anche in fase attuativa di procedure competitive tra i beneficiari che garantiscano adeguati livelli di esecuzione degli interventi, rimodulando le dotazioni finanziarie iniziali anche in termini di riduzione nei confronti di beneficiari che risultino in condizioni di particolare ritardo attuativo, anche al fine di scongiurare l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse.

## 3. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI COMUNI E DISTINTI PER FONDO FSE+ E FESR

Nel rispetto della metodologia sopraindicata, l'Autorità di Gestione/Organismi Intermedi individueranno, di volta in volta, la procedura di selezione delle operazioni più idonea alla tipologia e alla natura delle operazioni che intende finanziare.

I criteri che verranno utilizzati dall'Autorità di Gestione, dagli Organismi Intermedi e dai Beneficiari si articolano nelle seguenti categorie, che rappresentano il set massimo da cui selezionare i criteri pertinenti per le tipologie di operazioni da realizzare:

- **criteri di ricevibilità** che rappresentano gli aspetti formali relativi al rispetto dei tempi di trasmissione del progetto e alla completezza della relativa documentazione, in assenza dei quali l'intervento/progetto non può esser considerato ricevibile. Questi criteri sono trasversalmente applicabili a tutte le Priorità e a tutte le azioni del PN (FSE+ e FESR);
- **criteri di ammissibilità** che rappresentano gli elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo che gli interventi/progetti devono necessariamente avere per essere ammessi alla successiva fase di valutazione. Questi criteri, laddove applicabili, si utilizzano trasversalmente a tutte le Priorità e a tutte le azioni del PN (FSE+ e FESR);
- **criteri di valutazione**, distinti tra FSE+ e FESR, che riguardano elementi di valutazione tecnica delle operazioni candidate a finanziamento, collegati ai contenuti del progetto e/o ai soggetti proponenti e che comportano una valutazione quali/quantitativa in merito alla rispondenza del progetto alla strategia generale e agli obiettivi del PN. Essi saranno utilizzati nell'ambito delle procedure

competitive per la selezione delle operazioni a regia e a titolarità dell'Autorità di Gestione, da adeguare di volta in volta allo specifico servizio/fornitura/progetto da finanziare;

- **criteri di premialità** (eventuali, la cui applicazione è specificata negli avvisi/procedure di selezione) ovvero quegli elementi, quali l'innovatività e la trasferibilità nonché l'integrazione con altri Programmi Nazionali e Regionali, che a parità di valutazione tecnica comportano una premialità in termini di punteggio e/o di percentuale di contributo concedibile aggiuntiva.

Il set dei criteri è così articolato:

- criteri di ricevibilità e di ammissibilità sono comuni alle azioni cofinanziate dal FSE+ e dal FESR;
- criteri di valutazione e criteri di premialità sono specifici per Fondo.

Di seguito si riporta la loro descrizione nel dettaglio.

## 3.1. Criteri di ricevibilità e di ammissibilità per la selezione delle operazioni, comuni a FSE+ e FESR

I criteri di ricevibilità e i criteri di ammissibilità si applicano alle proposte/candidature pervenute in risposta ad una procedura di selezione e sono validi per tutte le Priorità e tutte le azioni del Programma (sia FSE+, sia FESR).

I **criteri di ricevibilità** prevedono la verifica della conformità:

- nel rispetto dei termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione;
- nel rispetto delle modalità di presentazione del progetto;
- della completezza e della correttezza della documentazione inviata;
- nel rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dalla procedura.

Con riferimento ai **criteri di ammissibilità**, la verifica viene, di norma, condotta sulla base dei seguenti requisiti:

*a) Requisiti del proponente*

- possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi richiesti dalla procedura (eleggibilità del soggetto proponente);
- assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto/proposta (in caso di procedura di affidamento di appalti pubblici, si fa riferimento al rispetto di quanto previsto dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici che espressamente prevede i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto);
- possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali (in caso di procedura di affidamento di appalti pubblici, si fa riferimento al rispetto di quanto previsto dall'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici).

*b) Requisiti del progetto/proposta*

- coerenza con il Programma e contributo al conseguimento degli obiettivi specifici;
- rispetto dell'ambito di applicazione del FSE+ (art. 13 del Reg. (UE) 2021/1057) e del FESR (art. 5 del Reg.(UE) 2021/1058);
- coerenza con i campi di intervento previsti nel Programma;

- coerenza con le strategie e i documenti di pianificazione previsti per il soddisfacimento della condizione abilitante (laddove pertinente):
  - effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali;
  - attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD);
  - conformità alla decisione 2010/48/CE del Consiglio Europeo (nel caso la proposta rientri nel campo di applicazione di una condizione abilitante);
- rispetto del principio DNSH in linea con le indicazioni e i contenuti di cui alla nota EGESIF_21- 0025-00 del 27/09/2021 e della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" del MEF e altre previsioni regolamentari di riferimento;
- previsione dell'immunizzazione dagli effetti del clima (se la proposta riguarda investimenti in infrastrutture con una durata superiore a 5 anni), ove applicabile;
- previsione di valutazione dell'impatto ambientale o di procedura di screening (se la proposta rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), ove applicabile;
- rispondenza del progetto/proposta ai requisiti previsti dalla procedura rispetto alle tipologie d'intervento, ai beneficiari, alla durata, alla dotazione finanziaria e/o ad eventuali ulteriori requisiti obbligatori previsti;
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali.

Si precisa che per le azioni FESR, sono previsti ulteriori requisiti di **ammissibilità specifica**, riportati nel par. 3.3 ed inoltre,
La verifica dell'ammissibilità consisterà nell'accertamento della presenza dei requisiti essenziali per l'ammissione a cofinanziamento nell'ambito del PN delle proposte/progetti presentati.

## 3.2. Criteri di valutazione e di premialità delle Priorità cofinanziate dal FSE+

Per le Priorità cofinanziate dal FSE+, i **criteri di valutazione** sono distinti sulla base della tipologia di procedura adottata dall'Autorità di Gestione, dagli Organismi intermedi e dai Beneficiari (cfr. par. 2.2) e saranno orientati a privilegiare e/o a premiare l'efficacia degli interventi in termini di capacità di concorrere al raggiungimento dei cambiamenti attesi richiamati nelle procedure di selezione (bando e/o avviso). Accanto all'efficacia, i criteri valuteranno la progettazione sia con riferimento alla tempestività, sia nella realizzazione fisica sia rispetto alla capacità di sostenere i risultati attesi nei tempi previsti. Potranno, inoltre, essere previsti degli specifici criteri per assegnare delle **premialità**.
Nello specifico, tali criteri sono applicabili alle seguenti Priorità:

- Priorità 1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà;
- Priorità 2. Child Guarantee;
- Priorità 3. Contrasto alla deprivazione materiale;
- Priorità 5. Assistenza tecnica FSE+.

In considerazione del fatto che la natura delle operazioni previste nell'ambito delle Priorità di Assistenza Tecnica è la medesima indipendentemente da Fondo, si assume che quanto di seguito riportato sia applicabile anche alla Priorità 6 cofinanziata dal FESR.

### *3.2.1. Appalti pubblici*

La valutazione avverrà, in linea generale, sulla base dei criteri di seguito specificati (da individuare in ragione delle finalità specifiche indicate negli atti amministrativi con cui l'Autorità di Gestione, gli Organismi intermedi e i Beneficiari avviano il procedimento di attuazione degli interventi).

Con riferimento ai **criteri di valutazione**, essi si distinguono i criteri generali e specifici.

Le procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi saranno adottate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016, tenendo presente il diverso grado di cogenza che le norme sugli appalti hanno a seconda dell'importo messo a gara e garantendo in ogni caso i principi del Trattato in merito alla trasparenza degli affidamenti di risorse pubbliche.

In riferimento al criterio di aggiudicazione degli appalti, trattandosi generalmente di procedura di affidamento di servizi di natura intellettuale, si farà riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.lgs n. 50/2016, assegnando un peso all'offerta economica non superiore al 30% del punteggio totale previsto.

Per quanto riguarda la valutazione di merito, fermo restando anche il rispetto della normativa nazionale applicabile, i criteri tecnici che si intende adottare sono articolati sulla base di quattro principali ambiti di valutazione di cui si riportano anche i punteggi indicativi:

a) qualità del progetto/servizio/prodotto. Punteggio indicativo: da 35 a 45 punti;
b) modello organizzativo. Punteggio indicativo: da 15 a 25 punti;
c) coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma e ai principi generali per la selezione delle operazioni (cfr. par. 3.1). Punteggio indicativo: da 20 a 25 punti;
d) caratteristiche curriculari delle risorse professionali. Punteggio indicativo: da 15 a 25 punti.

All'interno dei quattro criteri di valutazione, e in funzione delle caratteristiche dell'operazione, possono essere presi a riferimento più sotto criteri tra quelli di seguito elencati, ancorché non esaustivi:

- Conoscenza del contesto di riferimento;
- Corretta e dettagliata definizione delle modalità di svolgimento delle attività;
- Validità delle metodologie, degli strumenti e degli interventi proposti rispetto alle esigenze rappresentate;
- Livello di copertura degli ambiti richiesti;
- Servizi aggiuntivi;
- Carattere di immediata operatività;
- Specifica individuazione dei ruoli e dei compiti dei singoli soggetti coinvolti;
- Chiara definizione delle modalità di gestione del progetto e di raccordo con l'Amministrazione;
- Esperienza delle risorse umane;
- Redditività;
- Termine di consegna o esecuzione.

Inoltre, nei documenti di gara possono essere previste delle **premialità** nei casi in cui l'operatore economico, a titolo esemplificativo:

- adotti politiche tese al raggiungimento della parità di genere;
- persegua una o più finalità di beneficio comune e operi in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (c.d. società benefit).

### *3.2.2. Concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo (avvisi pubblici)*

*A. Avvisi pubblici per la concessione di sovvenzioni a carattere competitivo*

Con riferimento ai **criteri di valutazione**, di seguito dettagliati, per le operazioni gestite dall'Autorità di Gestione a regia - che prevedono l'affidamento dell'attuazione agli Ambiti territoriali e/o ai Comuni - i Beneficiari dovranno utilizzare criteri di valutazione dei progetti che favoriscono l'approccio multidimensionale alle problematiche dell'inclusione, il raggiungimento mirato dei *target group*, la costituzione di nuove forme di organizzazione e di erogazione dei servizi sociali, più efficienti e appropriati a rispondere ai bisogni degli utenti fragili. Per la specificazione dei criteri di valutazione degli interventi di presa in carico e delle misure di attivazione si rimanda alla definizione di indirizzi ovvero di Linee guida nazionali da parte del Ministero del Lavoro in collaborazione con le Regioni. Con riferimento alle operazioni a titolarità dell'Autorità di Gestione, sarà data maggiore valorizzazione all'innovatività e trasferibilità dei modelli e dei progetti presentati.
I criteri di valutazione si distinguono i criteri generali e specifici.

Per quanto riguarda i **criteri generali**, le proposte/candidature ammissibili sono valutate secondo i seguenti criteri, definiti cosicché esse possano essere valutate nella loro interezza, indipendentemente dalla numerosità e diversità delle azioni eventualmente previste. A ciascuno di tali criteri verrà a corrispondere un peso, misurabile in termini di scala numerica (punteggio), la cui entità potrà essere definita in fase di stesura di avviso in base a diversi fattori, come ad esempio l'obiettivo specifico sul quale il progetto prevede il finanziamento, le tipologie d'azione previste dal PN, le finalità previste nell'avviso, le tipologie formative e non formative. Nell'avviso viene previsto un punteggio minimo da conseguire durante la valutazione per poter accedere ai finanziamenti, al fine di garantire un idoneo livello qualitativo dei progetti. Potranno parimenti essere definite soglie minime per uno o più dei criteri di valutazione.
I criteri previsti e i relativi sotto criteri sono raggruppati come di seguito. Per ciascuno viene anche fornito un orientamento dimensionale dei punteggi relativi, con l'avvertenza che la definizione puntuale degli stessi potrà comunque variare nei singoli avvisi qualora sia funzionale ad assicurare una maggiore coerenza con le caratteristiche e le finalità delle operazioni da finanziare.

a) *Qualità e coerenza progettuale interna:* Chiarezza espositiva, coerenza esterna (fabbisogni del contesto, requisiti dei destinatari delle azioni, modalità di reperimento e selezione del target), coerenza interna (congruenza rispetto all'azione oggetto dell'Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni), sussidiarietà (integrazione con iniziative locali, completezza ed univocità delle informazioni fornite; efficacia potenziale), congruità e correttezza del piano finanziario. Punteggio: da 25 a 35 punti;
b) *Coerenza esterna* della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma e ai principi generali per la selezione delle operazioni (cfr. par. 2.1). Punteggio: da 20 a 30 punti;
c) *Innovatività:* metodologia, approcci e organizzazione per l'efficacia nella realizzazione delle attività rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di contrasto alle problematiche specifiche di lotta alla povertà e di inclusione sociale indicate nel bando. Punteggio: da 15 a 25 punti;
d) *Priorità:* contesti territoriali (sub aree regionali, aree interne, ecc.), modalità formative, tipologia e caratteristiche dei destinatari, particolari presenze di soggetti in partenariato, tematiche connesse agli interventi previsti su tematiche ambientali, adozione di procedure e strumenti in linea con il green public procurement, raggiungimento di specifici risultati coerenti con le finalità dell'avviso pubblico. Punteggio: da 10 a 20 punti;

e) *Soggetti coinvolti:* partenariato rilevante, altri attori del territorio e/o del settore di riferimento per l'integrazione tra sistemi. Punteggio: da 5 a 15 punti;
f) *Criteri specifici,* come successivamente dettagliati. Punteggio indicativo: da 5 a 25 punti.

Qualora previsto dall'avviso, le proposte progettuali possono essere soggette anche a una valutazione economica (in particolare per attività che non prevedano il ricorso a Unità di Costo Standard). In tal caso, la griglia dei pesi da assegnare a ciascun criterio viene definita stabilendo uno specifico punteggio.
Nei casi in cui, per l'attuazione del PN, si fa ricorso alle opportunità di applicazione dei costi semplificati, previste dall'articolo 53 e seg. del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dai relativi documenti esecutivi e di esecuzione, l'Autorità di Gestione adotta e rende pubblica la relativa disciplina nonché le indicazioni relative alla metodologia di calcolo - in linea con la prassi già assunta con la programmazione 2014-2020. In tali casi, il criterio relativo all'economicità non viene applicato (fatte salve specifiche esigenze di selezione di progetti integrati con azioni non formative).

Accanto ai criteri precedentemente evidenziati, la valutazione delle proposte/candidature potrà avvenire sulla base di **criteri specifici**, ovvero sotto criteri ulteriori, a cui eventualmente associare delle **premialità** a quelle proposte progettuali che incidono con maggiore efficacia nei confronti dei diversi target previsti dalle operazioni.
Ove applicati, anche i criteri specifici si dovranno attenere ai principi generali per la selezione delle operazioni definiti nel presente documento.

- *Attività formativa e di orientamento*: Chiarezza nella definizione degli obiettivi formativi, nella descrizione dei contenuti formativi, della fase di riconoscimento di crediti in entrata e nella verifica delle competenze acquisite in uscita; Coerenza con i profili professionali e formativi; Sussidiarietà intesa come integrazione con i fabbisogni formativi del territorio; Congruenza dei contenuti didattici e delle metodologie formative; Adeguatezza delle risorse professionali; Innovatività; Qualità della formazione erogata;
- *Interventi per la presa in carico e l'attivazione sociale:* Definizione e adozione di standard di qualità omogenei dei servizi erogati; Diversificazione della gamma dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio; Approccio integrato delle azioni; Integrazione, differenziazione ed approccio di mainstreaming negli interventi volti a favorire l'attivazione sociale; Raccordo con i sistemi economici e della produzione della conoscenza sul territorio; Connessione e integrazione tra reti; Efficacia attesa dell'intervento;
- *Interventi di accompagnamento*: Metodologie basate su percorsi integrati e/o personalizzati; Diagnosi dei fabbisogni; soluzione per il superamento delle barriere territoriali correlati, ad esempio, a interventi nelle periferie delle città di maggiori dimensioni, aree interne, rurali, aree montane e scarsamente abitate, ecc.;
- *Aiuti alle persone per la formazione, l'orientamento e l'accompagnamento*: Qualità del percorso formativo/di orientamento/di accompagnamento coerenza progettuale; Punteggi di priorità: condizioni oggettive del singolo richiedente;
- *Aiuti alle persone per la conciliazione*: reddito ISEE, condizione familiare, numero di figli (o persone a carico), persone con disabilità a carico, ecc.;
- *Incentivi per partenariati qualificati per l'attivazione, l'empowerment e lo sviluppo sociale e economico:* capacità tecnica, capacità scientifica, capacità economico-finanziaria, capacità di innovazione nel confronto con le parti sociali, capacità di fare rete con altre realtà territoriali/settoriali, capacità di

rapportarsi con altri organismi del territorio, capacità di sviluppare politiche integrate e percorsi diversificati.

Premesso che la somma del punteggio sarà comunque pari a 100, l'attribuzione del valore del punteggio al criterio, nell'ambito degli intervalli riportati supra, è definita nei singoli avvisi in coerenza con le caratteristiche e le finalità degli stessi.

*B. Avvisi pubblici per la concessione di sovvenzioni a carattere non competitivo*

Nel caso di avvisi pubblici a carattere non competitivo, ai fini della selezione delle operazioni sono adottati requisiti di ricevibilità formale, criteri di ammissibilità sostanziale e si procede all'applicazione di specifici criteri di valutazione, ma senza che si dia luogo alla formazione di una graduatoria basata sull'attribuzione di punteggi.
Con riferimento ai criteri di selezione, l'ammissibilità a finanziamento si ottiene in presenza del superamento di una soglia minima di qualità e coerenza progettuale - rispetto a elementi e parametri fissati direttamente nell'avviso pubblico e rilevati attraverso l'utilizzo di una check-list di verifica - al di sotto della quale il progetto non risulta ammissibile. Questa procedura prevede che l'Amministrazione attivi, se del caso, una fase negoziale durante la quale viene richiesto al soggetto proponente di presentare eventuali adeguamenti della progettazione agli obiettivi indicati nell'avviso.
Si evidenzia inoltre che, nel caso delle azioni attuate con la modalità di territorializzazione, la procedura negoziale potrà assumere un diverso sviluppo in ragione delle precipue modalità di attuazione dell'approccio territorializzato.

### *3.2.3. Affidamenti diretti tramite accordi e convenzioni*

L'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di procedere all'affidamento diretto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del D.lgs n. 50/2016, di alcune specifiche operazioni agli ***enti in house*** che opereranno secondo le direttive e le priorità espresse dallo stesso Ministero. Nel rispetto della normativa vigente, per le attività non strettamente riconducibili alla *mission* statutaria degli enti o qualora l'affidamento riguardi servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, è previsto lo svolgimento di una preventiva indagine di mercato onde verificare l'eventuale convenienza economica dell'affidamento diretto del servizio e l'eventuale disponibilità sul mercato di *expertise* di pari qualità. In tali casi, l'Amministrazione, previa verifica di congruità economica dell'offerta del soggetto *in house*, dà atto, nella motivazione del provvedimento di affidamento del contratto, delle ragioni di opportunità rispetto al mancato ricorso al mercato; dei benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità; di efficienza, di economicità e di qualità del servizio; nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
Le modalità di esecuzione delle attività, le tempistiche di attuazione, nonché gli adempimenti rendicontativi e di monitoraggio della spesa possono essere anche stabiliti nell'ambito di contratti quadro approvati con appositi atti amministrativi.
L'Autorità di Gestione si riserva, inoltre, la possibilità di concludere **accordi di cooperazione** con altri soggetti pubblici in grado di offrire la massima qualità in termini unicità della loro *expertise* per realizzare alcune specifiche operazioni, nei limiti di quanto previsto già dal PN e in coerenza con le disposizioni in materia di appalti pubblici. In tali casi, si procederà attraverso la sottoscrizione di specifici accordi/convenzioni/protocolli di intesa, comunque sulla base di principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento (art. 15 della L. 241/90 e art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016).

Sono ivi ricompresi le attività di **co-programmazione e di co-progettazione** - istituti distinti dagli affidamenti di appalti e dalle concessioni di servizio - attivate con gli enti del terzo settore per la programmazione e l'organizzazione a livello territoriale di interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, attraverso la sottoscrizione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi rispettivamente degli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", nonché in conformità alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/03/2021 con cui sono state approvate le "Linee Guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore". Le procedure dovranno essere svolte nel rispetto delle previsioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6-bis della predetta legge.
La definizione dell'accordo/convenzione/protocollo di intesa contiene il programma delle attività o servizi da svolgere, gli obiettivi da raggiungere le tempistiche di svolgimento e il relativo costo. La definizione concordata del costo riconoscibile è sottoposta ad una valutazione di congruità economica.

### *3.2.4. Acquisizione di personale*

Nel rispetto della pertinente normativa in materia, l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi possono procedere alla selezione di professionalità esterne all'amministrazione per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione necessarie all'attuazione del Programma.
Ai fini dell'affidamento dell'incarico, si procede, dopo avere effettuato una adeguata pubblicazione dell'avviso per il reclutamento degli esperti, alla valutazione dei curricula pervenuti, tenendo conto di elementi, quali:

- qualificazione culturale e professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

## 3.3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI, DI VALUTAZIONE E DI PREMIALITÀ DELLA PRIORITÀ 4 - FESR

Per quanto riguarda la Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica", sostenuta dal FESR, sono previsti requisiti di ammissibilità specifici - in aggiunta a quelli comuni indicati al par. 3.1 - criteri di valutazione e criteri premiali.
Essi sono associati alle azioni previste dal Programma nell'ambito dell'obiettivo specifico d.iii "Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali" (RSO4.3) e saranno selezionati in funzione della tipologia e finalità dell'intervento finanziato.

Nella tabella che segue, si riporta un quadro sinottico con i **criteri di ammissibilità specifici, i criteri di valutazione e i criteri premiali** articolati rispetto alle azioni previste nell'ambito della Priorità 4 cofinanziata dal FESR.

**Tabella 2. Criteri di ammissibilità specifici, criteri di valutazione e criteri premiali per le azioni del RSO 4.3 della Priorità 4 (FESR)**

| Azioni | Criteri di ammissibilità specifica FESR | Criteri di valutazione | Criteri premiali |
|---|---|---|---|
| ▪ Interventi infrastrutturali a favore dell'autonomia delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento alle persone anziane;<br>▪ Percorsi di adattamento degli spazi per favorire l'autonomia per persone con disabilità;<br>▪ Interventi di riqualificazione delle aree trattamentali per favorire i percorsi di recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale;<br>▪ Costituzione e potenziamento di centri di servizio per il contrasto alla povertà a livello territoriale; | ▪ Coerenza con la pianificazione di settore e degli Enti territoriali (quest'ultimo ove pertinente) | ▪ Contributo delle attività progettuali al conseguimento dell'obiettivo specifico e del risultato atteso, anche in termini di capacità dell'intervento di ridurre le situazioni di marginalizzazione promuovendo l'inclusione sociale dei gruppi target;<br>▪ Sostenibilità finanziaria-gestionale (adeguatezza del modello organizzativo, qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione, ecc.) (laddove pertinente);<br>▪ Capacità dell'intervento di rispondere ai fabbisogni e alle esigenze dei territori, con particolare attenzione alle disuguaglianze territoriali, al cambiamento demografico, ecc.;<br>▪ Adeguatezza e rappresentatività del partenariato nelle fasi di preparazione e realizzazione dell'intervento;<br>▪ Capacità dell'intervento di promuovere azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione, nonché della non segregazione e non discriminazione;<br>▪ Capacità dell'intervento di promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio (laddove pertinente); | ▪ Carattere integrato dell'intervento proposto, in particolare integrazione funzionale con le misure del PNRR Missione 5;<br>▪ Grado di sinergia e/o integrazione con le azioni del FSE+ e dei Programmi Regionali<br>▪ Adozione di soluzione innovative (es. in termini di utilizzo di materiali naturali, sostenibilità ambientale, tecnologie digitali, ecc.);<br>▪ Trasferibilità dei modelli e delle soluzioni proposte; |
| ▪ Interventi di housing first per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora e interventi di housing temporaneo per situazioni di emergenza;<br>▪ Soluzioni alloggiative correlate alle condizioni di dimissioni protette;<br>▪ Interventi infrastrutturali di contrasto al disagio abitativo per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato;<br>▪ Inclusione RSC/Rom. | | ▪ Contributo delle attività progettuali al conseguimento dell'obiettivo specifico e del risultato atteso, anche in termini di capacità dell'intervento di ridurre le situazioni di disagio, promuovendo l'inclusione sociale dei gruppi target;<br>▪ Sostenibilità finanziaria-gestionale (adeguatezza del modello organizzativo, qualificazione, piano di manutenzione, ecc.) (laddove pertinente);<br>▪ Capacità dell'intervento di rispondere ai fabbisogni e alle esigenze della popolazione target, con particolare attenzione alla riduzione della marginalizzazione e contrasto alla segregazione spaziale;<br>▪ Adeguatezza e rappresentatività del partenariato nelle fasi di preparazione e realizzazione dell'intervento;<br>▪ Capacità dell'intervento di promuovere azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione, nonché della non segregazione e non discriminazione. | ▪ Grado di sinergia e/o integrazione con le azioni del FSE+, FAMI e dei Programmi Regionali;<br>▪ Adozione di soluzione innovative (es. in termini di utilizzo di materiali naturali, sostenibilità ambientale, tecnologie digitali, ecc.);<br>▪ Trasferibilità dei modelli e delle soluzioni proposte. |